



COBAS - Comitati di Base della Scuola

sede nazionale: viale Manzoni, 55 - 00185 Roma
tel 0670452452 - tel/fax 0677206060
internet: www.cobas-scuola.it - e-mail: mail@cobas-scuola.org

Sede FVG Viale de Rittmeyer, 6
via/ul. de Rittmeyer n. 6 - Tel/fax 040.0641343

Pec Mail: cobastrieste@pec.it
mail non certificata: cobasts@fastwebnet.it

<http://www.facebook.com/CobasFvg>

Ai Dirigenti Scolastici
Delle scuole di ogni ordine e grado

ATTO DI INTIMAZIONE AD ADEMPIERE

I COBAS- Comitati di base della scuola- in nome e per conto dei propri assistiti

Premesso

Visto l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, che consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Rilevato che tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l'anno scolastico successivo tramite un'espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni .

Visto che nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 e **C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987**;

Rilevato che che l'attività alternativa deve essere valutata (DPR 122/09 art 2/5) così come avviene per l'IRC: per entrambi su scheda redatta a parte e con giudizi.

- che l'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) è garantito a ciascuno e *che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione*;

- che tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall'art. 310 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, recante Testo unico disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative

alle scuole di ogni ordine e grado;

- che la presenza della materia alternativa è ormai da ritenersi obbligatoria da parte delle scuole, non solo perché prevista dalla normativa vigente (**Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987**), ma anche perché vi sono state alcune sentenze (**TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010**) che vincolano le scuole ad organizzare queste attività didattiche ;

- che la CM 96/2012 “ Iscrizioni per la scuola dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014” prevede che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica avviene al momento dell’iscrizione mediante la compilazione della scheda online;

-che la scelta deve essere operata attraverso la compilazione online dell’Allegato C;

- che tale allegato deve essere compilato all’inizio dell’anno scolastico, in base alla programmazione e che trova attuazione in base alle quattro opzioni previste:

a) attività didattiche e formative

b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente

c) libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente

d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica;

- che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4961 del 28.03.2012 riconosce il periodo di servizio pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, prestato in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica.

- che, inoltre, ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale, è del tutto illegittima la prassi di utilizzare nelle supplenze dei colleghi assenti gli insegnanti che abbiano in carico le attività didattiche e formative alternative all’IRC, nelle stesse ore in cui sono programmate le attività alternative;

SI INTIMA

l’Amministrazione scolastica ad assicurare le attività didattiche alternative all’insegnamento della religione.

SI AVVERTE

che, in difetto, si procederà, in nome e per conto dei propri iscritti, giudizialmente per ottenere la cessazione del comportamento discriminatorio illegittimo e per il risarcimento del danno.

Trieste 23 gennaio 2013
COBAS FVG
Marco Barone